



CARE
Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

Regolamento del Coordinamento CARE

Il presente Regolamento, a completamento di quanto descritto nello Statuto, attua, definisce e disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle Associazioni che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto del Coordinamento CARE. Allo stesso modo, il presente Regolamento individua ruoli e compiti delle Associazioni e dei loro rappresentanti al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale.

Questo Regolamento non ha effetto retroattivo e si configura come una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

1. PRINCIPI ISPIRATORI:

Il Coordinamento CARE mette al centro l'interesse supremo del minore e opera affinché sia reso esigibile il diritto del minore a crescere in famiglia. Riconosce i principi base affermati dalla legislazione vigente in tema di diritto alla famiglia e in particolare dalla legge 184/83 e s.m., sanciti dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia (New York 1989 e ratificata dall'Italia con la L. 176/91) e dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja 1993 e ratificata dall'Italia con la L. 476/98).

Il Coordinamento CARE si interessa dei temi riguardanti i minori in stato di disagio e abbandono, in particolare si concentra sul diritto di ogni minore a crescere in famiglia, prima fra tutte quella d'origine, e sugli strumenti dell'adozione e dell'affido quali risolutori, definitivi o temporanei di un eventuale grave stato di necessità. Promuove e mette in campo azioni che favoriscano la cura e il benessere di tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, ponendo particolare



CARE

Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

attenzione a quei minori che possano trovarsi in stato di ulteriore debolezza per fattori esogeni o endogeni.

Il Coordinamento CARE promuove e sostiene le azioni culturali e formative che rafforzano l'attuazione dei principi sopra enunciati adoperandosi affinché i diritti affermati dalla legislazione vigente siano riconosciuti dalle istituzioni quali diritti realmente esigibili.

Il Coordinamento CARE si propone come interfaccia tra le associazioni famigliari ad esso aderenti e le Istituzioni che si occupano di minori.

Il Coordinamento CARE diffonde l'attività svolta dalle associazioni ad esso aderenti promuovendo un confronto continuo tra le stesse e mettendo in atto prassi che agevolino la condivisione delle attività e delle idee, la sperimentazione di nuovi interventi e il dialogo tra le associazioni famigliari tutte.

2. ISCRIZIONI AL CARE

Le Associazioni Familiari che aderiscono al Coordinamento CARE sono descritte nello Statuto del Coordinamento stesso; non sono in nessun caso Enti Autorizzati.

La domanda di ammissione al Coordinamento CARE va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'Associazione interessata. La domanda deve essere corredata di:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- codice fiscale;
- composizione degli organi sociali;
- numero di soci iscritti;
- invio del rendiconto e del bilancio annuale.



CARE

Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

Il Consiglio Direttivo valuterà la regolarità della richiesta di ammissione da parte dell'Associazione e comunicherà all'Associazione entro tre mesi, via mail o pec, l'esito.

Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'esito stesso l'Associazione, al fine di rendere effettiva l'iscrizione, dovrà provvedere a:

- inviare la Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e accettata con delibera scritta del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa;
- pagare la quota di ingresso;
- inviare il logo dell'Associazione in formato .jpeg.

L'iscrizione al Coordinamento CARE è vagliata dal Consiglio Direttivo del Coordinamento stesso ed è subordinata alla produzione della documentazione richiesta. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento CARE può chiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti in caso di dubbi o perplessità che l'Associazione richiedente dovrà fornire per iscritto via mail o pec.

L'Associazione aderente è invitata a partecipare alla prima assemblea utile dopo il suo ingresso per conoscere il Coordinamento CARE e farsi conoscere dalle altre Associazioni. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento CARE si riserva di intraprendere decisioni in merito a quelle Associazioni che non si presentino ad un'assemblea utile entro due anni dall'iscrizione.

3. DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI SOCIE

Alle Associazioni socie è richiesto:

- la compilazione della Scheda Informativa annuale (format) entro il termine indicato dal Tesoriere con allegati l'estratto del verbale di approvazione del bilancio e il bilancio stesso.



CARE

Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

- il versamento della quota annuale deliberata così come nel Titolo IV, art. 10 (d) dello Statuto.
- la partecipazione del Presidente o del Referente CARE che l'Associazione ha indicato nella scheda di iscrizione ad almeno una delle due previste assemblee annuali del Coordinamento CARE.
- Il dovere di comunicare al Consiglio Direttivo del Coordinamento CARE iniziative/petizioni/progetti di rilevanza nazionale o sovranazionale.
- Il dovere di comunicare al Consiglio Direttivo del Coordinamento CARE la presenza e partecipazione ai Tavoli regionali o agli organismi nazionali di cui si è membri, che abbiano attinenza coi temi del Coordinamento, e comunicare alle istituzioni e organismi presenti al Tavolo cui si partecipa la propria adesione al Coordinamento CARE e/o la presenza in rappresentanza del CARE stesso

4. RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le dimissioni volontarie dei soci del Coordinamento CARE vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'Associazione interessata.

Fermo restando quanto già stabilito nel Titolo III, art. 7 dello Statuto del Coordinamento CARE, nel caso in cui un'Associazione socia non ottemperi agli obblighi previsti nello Statuto e/o alle indicazioni del Regolamento secondo i tempi ivi indicati o nelle specifiche delibere degli organi sociali, il Consiglio Direttivo del Coordinamento CARE entro 60 giorni successivi alle scadenze temporali previste, invia una mail o una pec di sollecito con richiesta al socio di rispetto degli obblighi suddetti. Nel caso in cui tale richiesta non venga adempiuta o venga adempiuta con modalità ritenute dal Consiglio Direttivo del Coordinamento non adeguate a quanto previsto, decorsi 60 giorni dalla spedizione della mail o della pec, il Presidente sottopone la questione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo stesso affinché esso, nelle forme, tempi e modalità ritenute adeguate, deliberi in merito.



C A R E

Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

5. LIBRO SOCI

Le Associazioni aderenti vengono iscritte nel Libro Soci con denominazione, sede legale, atto costitutivo, Codice Fiscale e numero dei soci all'atto dell'iscrizione.

6. MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oltre a quanto previsto dallo Statuto in materia di Consiglio Direttivo (Titolo IV Art. 12, 13 e 14), valgono le disposizioni seguenti. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da tre a nove scelti tra gli associati, eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci ogni tre anni. Entro i sessanta giorni che precedono l'Assemblea elettiva, il Presidente uscente raccoglie, attraverso e-mail o pec, le candidature al Consiglio Direttivo. L'Assemblea vota come da Statuto.

I consiglieri possono decadere dalla loro carica anche per dimissioni volontarie o per la perdita della qualità di socio, secondo quanto previsto dallo Statuto. In questo caso il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, vagliando le disponibilità tra gli associati e presentandoli poi, per la ratifica (se necessaria), alla prima Assemblea Nazionale convocata.

7. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Oltre agli organi previsti nel Titolo IV all'art. 8 dello Statuto e al fine di consolidare la struttura organizzativa e favorire la maggior partecipazione delle associazioni socie all'attività del Coordinamento, è facoltà del Consiglio Direttivo creare uffici o funzioni necessarie per il funzionamento del Coordinamento stesso. Nel caso di loro istituzione, vengono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i membri medesimi del Direttivo o tra i soci delle associazioni appartenenti al Coordinamento. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto. L'incarico in una delle funzioni previste è a titolo gratuito.



CARE

Coordinamento delle Associazioni
Familiari Adottive e Affidatarie in Rete

8. COLLABORAZIONI

E' facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi di consulenze di esterni che risultano esperti in specifiche aree tematiche (operatori, dottorandi, ecc.), istituzioni (Università, Servizi territoriali, ecc.), pubblici e privati, ritenuti utili alle attività del Coordinamento (studi, ricerche, documenti, ecc.).

9. GRUPPI TEMATICI

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo promuovere per argomenti, temi o eventi di particolare complessità e rilevanza, gruppi di lavoro tra le associazioni socie. La partecipazione a tali gruppi è libera, senza particolare vincoli e formalismi.

10. LOGO E SITI WEB

Il logo del Coordinamento CARE è costituito da 4 pezzi di puzzle uniti fra loro su sfondo bianco. Tre pezzi sono verdi e un quarto (a destra) è arancione e riporta la denominazione CARE.

L'uso del logo associativo è consentito al Coordinamento CARE e alle associazioni socie in affiancamento a quello proprio. Il dominio internet e il sito www.coordinamentocare.org è di proprietà del Coordinamento CARE e può incaricare un delegato a gestirlo.